

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella competenza della Giunta Comunale

N. 198 del 26 MAGGIO 2015

E' presente il
COMMISSARIO STRAORDINARIO: **VITTORIO ZAPPALORTO**

Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: **RITA CARCO'**

n.198:

Imposta di soggiorno – Adeguamento del sistema tariffario alla nuova classificazione introdotta con L.R.V. n. 11/2013.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale**

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

Premesso che

- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale prevede, all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione consiliare, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, vincolando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici;
- l'art. 4 del citato decreto demanda la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno ad un regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17 c.1 della L. 23.08.1988, n. 400 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, rinviando la disciplina di dettaglio alla potestà regolamentare degli enti locali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento di attuazione, il Comune di Venezia ha approvato, con delibera del C.C. n. 83 del 23-24.06.2011 e s.m.i., il regolamento dell'imposta di soggiorno, in conformità al dettato dell'art. 4 c. 3 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta comunale:

- n. 306 del 24.06.2011 di approvazione delle tariffe base dell'imposta di soggiorno;
- n. 358 del 28.07.2011 di interpretazione autentica della delibera G.C. 306/2011 relativamente all'applicazione della tariffa per i pernottamenti in strutture ricettive con classificazione "unità abitativa ammobiliata ad uso turistico";
- n. 499 del 24.10.2012, ad integrazione della delibera G.C. 306/2011, con la quale è stata approvata la tariffa base dell'imposta di soggiorno per il pernottamento in strutture ricettive classificate come "agriturismo";
- n. 340 del 25/07/2014 con la quale sono state introdotte alcune modifiche tariffarie;

Atteso che,

- a mente dell'art. 4 del D.L. 23/2011 e dell'art. 2 del regolamento comunale, presupposto impositivo è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio

comunale, ossia in strutture aperte al pubblico, atte a fornire, a pagamento, ospitalità di carattere temporaneo e non residenziale, sia essa di carattere turistico che religioso, di studio o per altre finalità;

- ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/2011 e dell'art. 5 del regolamento comunale, la misura tariffaria, in ottemperanza al principio di gradualità dell'imposta in proporzione al prezzo, è articolata in maniera differenziata tra le diverse tipologie di strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché dell'ubicazione della struttura e del periodo temporale in cui avviene il soggiorno (alta o bassa stagione);

Visto che con la L. Regionale del Veneto 14 giugno 2013 n. 11 - Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto sono state disciplinate in modo innovativo le attività ricettive individuando 3 tipologie di strutture

- a) strutture ricettive alberghiere
- b) strutture ricettive all'aperto
- c) strutture ricettive complementari

Che con L. Regionale n. 45 del 30 dicembre 2014 è stata modificata la L. Regionale del Veneto 14 giugno 2013 n. 11 inserendo l'articolo 27 bis relativo alle locazioni turistiche;

Che all'interno della nuova classificazione sopra riportata sono state individuate nuove, ulteriori distinzioni meglio precisate con le deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto:

- n. 807 del 27 maggio 2014 relativamente alle strutture alberghiere;
- n. 1000 del 17 giugno 2014 relativamente alle strutture ricettive all'aperto;
- n. 1521 del 12 agosto 2014 relativamente agli alberghi diffusi;
- n. 419 del 31 marzo 2015 relativamente alle strutture complementari.

Preso atto

che i documenti regionali sopra citati prevedono che, già nel 2015, le strutture ricettive presentino domanda di riclassificazione alla provincia di Venezia;

che già nel corrente anno alcune strutture potrebbero ottenere la riclassificazione nelle nuove categorie non previste dalla deliberazione tariffaria in materia di Imposta di Soggiorno ingenerando insicurezza da parte dei gestori e un possibile inserimento nella categoria residuale con probabile variazione in riduzione del gettito previsto

che quindi si ritiene necessario provvedere ad aggiornare il quadro tariffario dell' Imposta di Soggiorno adeguandolo alle novità in tema di classificazione delle strutture ricettive mantenendo contemporaneamente, fino a totale passaggio alla nuova classificazione, le classificazioni e tariffe già esistenti di cui alle sopraccitate deliberazioni comunali.

Con l'intenzione di permettere a ciascuna struttura ricettiva di individuare la propria categoria tariffaria di appartenenza tanto nel caso in cui rimanga ancora classificata con la vecchia Legge regionale 33/2002 quanto nel caso in cui sia già stata riconosciuta nella classificazione derivante dalla Legge regionale 11/2013.

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., rientra nelle competenze del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote e delle tariffe la cui definizione rimane nella competenza residuale della Giunta comunale;
- ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 27.12.2006, n. 296, "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e, per gli esercizi futuri, "in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il sistema vigente delle tariffe dell' Imposta di Soggiorno il quale dettaglia gli importi da versare da parte del turista identificando le categorie delle strutture ricettive utilizzate e raggruppando le suddette strutture in base ai servizi e alla tipologia di ospitalità offerta;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000, rispettivamente, dal dirigente e dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi per quanto di competenza;

Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Finanza Bilancio e Tributi;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento

DELIBERA

1. approvare le sotto riportate aliquote dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento da applicare ai pernottamenti effettuati in strutture ricettive che abbiano già ottenuto la riclassificazione ex L.R.V. 11/2013:

a. strutture ricettive alberghiere

	CLASSIFICAZIONE	EURO
ALBERGHI – ALBERGHI DIFFUSI	1 stella	1,00
	2 stelle	2,00
	3 stelle e 3 stelle superior	3,50
	4 stelle e 4 stelle superior	4,50
	5 stelle e 5 stelle lusso	5,00

	CLASSIFICAZIONE	EURO
VILLAGGI - ALBERGO	2 stella	1,00
	3 stelle	2,00
	4 stelle	3,00

	CLASSIFICAZIONE	EURO
RESIDENZE TURISTICO - ALBERGHIERE	2 stella	1,00
	3 stelle	2,00
	4 stelle	3,00

b. strutture ricettive complementari

	CLASSIFICAZIONE	EURO
ALLOGGI TURISTICI	2 leoni	2,00
	3 leoni	3,00
	4 leoni	4,00
	5 leoni	5,00
CASE PER VACANZE	2 leoni	2,00
	3 leoni	3,00
	4 leoni	4,00
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	2 leoni	2,00
	3 leoni	3,00
	4 leoni	4,00
	5 leoni	5,00
BED & BREAKFAST	2 leoni	2,00
	3 leoni	3,00
	4 leoni	4,00
	5 leoni	5,00

c. Strutture ricettive all' aperto

	CLASSIFICAZIONE	EURO
CAMPEGGI	1 stella	0,10
	2 stelle	0,20
	3 stelle	0,30
	4 stelle	0,40
	5 stelle	0,50
VILLAGGI TURISTICI	2 stelle	0,50
	3 stelle	1,00
	4 stelle	1,00
	5 stelle	1,50

d. Locazioni Turistiche art. 27 bis L.R.V. 11/2013

198/5

	CLASSIFICAZIONE	EURO
	////	1,50

2. che fino al riconoscimento della riclassificazione da parte dell'amministrazione provinciale, ciascuna struttura farà riferimento alle tariffe e classi dell'imposta di soggiorno già in vigore alla data attuale;
3. che in seguito alla riclassificazione ai sensi della L.R.V. 11/2013 ciascuna struttura, a decorrere dal trimestre solare successivo, farà riferimento alle tariffe e classi previste dal presente provvedimento;
4. che le tariffe di cui ai punti precedenti integrano il quadro tariffario approvato con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 306/2011, n. 358/2011, n. 499/2012 e n. 340/2014 ed entrano in vigore dal 1 luglio 2015.
5. che tutti i pagamenti, per ciascun pernottamento con decorrenza 1 luglio 2015, che i turisti dovranno effettuare a titolo di imposta di soggiorno, dovranno sottostare ad arrotondamento al decimale più prossimo. I 5 centesimi si arrotondano per difetto.

Pd 2015/331

Il Commissario Straordinario **VITTORIO ZAPPALORTO**

Il Segretario Generale **RITA CARCO'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **04 Giugno 2015**
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

L'incaricato

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____
Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE